



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 3295 DEL 27-12-2022

N. SETTORE 493 DEL 27-12-2022

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Contabile - Comparto Regioni e Autonomie Locali. Assunzione in servizio per scorrimento graduatoria |
|----------|---|

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Contabile - Comparto Regioni e Autonomie Locali. Assunzione in servizio per scorrimento graduatoria |
|----------|---|

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 28/01/2021, con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 che ha previsto, tra l'altro, per l'anno 2021, la copertura di n. 1 posto di Dirigente Contabile, CCNL Area Funzioni Locali;

Vista la determinazione dirigenziale n.178 del 17.08.2021, con la quale è stato indetto il concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Contabile Qualifica Unica Dirigenziale – CCNL Area Funzioni Locali, ed approvato il relativo bando;

Visto, altresì, l'avviso pubblico, pubblicato secondo i termini di legge in forma integrale all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente – sottosezione concorsi e selezioni, e come estratto nella GURS – Sezione Concorsi n. 11 del 27.08.2021;

Considerato che in risposta al suddetto Avviso e in ossequio all'art. 3 dello stesso sono state presentate nei termini previsti (entro il 26/09/2021) numero 19 (diciannove) domande di candidati istanti;

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria, con determinazione dirigenziale n. 224 del 19/10/2021, si è provveduto all'ammissione di n. 17 (diciassette) candidati, ed all'esclusione di n. 2 (due) candidati, non in possesso dei requisiti specifici di accesso;

Vista la determinazione dirigenziale n. 223 del 19/10/2021 di nomina della Commissione esaminatrice, incaricata di accertare durante le prove d'esame le conoscenze professionali, le attitudini e le abilità richieste ai candidati;

Vista la determinazione dirigenziale n. 257 del 24/11/2021 con la quale sono stati nominati i due membri aggregati della Commissione esaminatrice, esperti, rispettivamente, in lingua inglese ed in informatica, per la verifica delle competenze specifiche dei candidati in dette materie durante la prova orale;

Vista la determinazione n. 288 del 23 dicembre 2021, con cui si è stabilito:

1. “Di approvare i verbali n. 1, 2, 3 e 4/2021 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di approvare in via definitiva, sulla base degli atti consegnati dalla Commissione esaminatrice, la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Contabile qualifica unica dirigenziale – C.C.N.L. Area Funzioni Locali, di seguito riportata:

| CANDIDATO | 1 ^a provascritta | 2 ^a provascritta | Provaorale | Punteggio finale | Risultato finale |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|
| Infantino Antonio | 30 | 30 | 30 | 90 | VINCITORE |
| Vinci Tiziana | 26 | 27 | 25,08 | 78,08 | Idoneo |

3. Di nominare vincitore il candidato Dott. Antonio Infantino, classificatosi al primo posto della graduatoria;

4. Di comunicare l'esito della selezione allo stesso, tramite pec, specificando che verrà assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con la decorrenza dalla stipula del contratto, che verrà sottoscritto dal dipendente, previo l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione;

Vista la determina n 2 del 5 gennaio 2022 di integrazione definitiva della determina sopra richiamata con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito;

Visto l'art 12 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 rubricato "Contratto individuale 1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero dell'Interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare: a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio; b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari; c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia; d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova; e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso, costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'amministrazione o il Ministero dell'Interno, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilità, l'interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione o il Ministero dell'Interno comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto. 5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 67;

Visto l'art 48 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 rubricato Incarichi dirigenziali 1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art.1, comma 221, della legge 208/2015. 4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

dall'organo di vertice. 5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Rilevato che, con pec del 27 dicembre 2021, lo scrivente ufficio ha avviato il procedimento di assunzione con contestuale richiesta della documentazione necessaria;

Dato atto che a seguito della sopra citata determinazione, si è proceduto all'assunzione del vincitore del concorso in parola, Dr Antonio Infantino e che lo stesso ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro e preso regolarmente servizio nell'Ente, con decorrenza 28.01.2022;

Vista la comunicazione del 19 dicembre 2022 con la quale il Dirigente Contabile ha comunicato le proprie dimissioni a far data dal 30 dicembre 2022 e successivamente dal 23 dicembre 2022;

RILEVATO che risulta necessario procedere alla copertura del suddetto posto, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente;

VERIFICATO che la L. 19 giugno 2019, n. 56 all'art. 3, comma 8 prevede che: "[omissis] nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165, del 2001";

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013, il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

PRESO ATTO che la L. 27.12.2019, n. 160, (Legge di bilancio 2020), stabilisce la validità delle graduatorie concorsuali e le facoltà di scorrimento, in specie ai seguenti commi dell'art. 1 e così recita:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione» (validità graduatorie approvate dal 2020).";

RICHIAMATO altresì il D.L. 30.12.2019 n. 162 (cd. "Decreto Milleproroghe"), convertito con Legge di conversione 28.02.2020 n. 8, che, all'art. 17, comma 1-bis, riconosce agli Enti Locali la possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000: pertanto, ai sensi di quanto citato, è ora consentito lo scorrimento di graduatorie vigenti anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

VERIFICATO che l'ente dispone di una propria graduatoria, in corso di validità per il profilo di cui è necessaria l'assunzione, anche secondo un criterio di equivalenza;

VISTA, a tal proposito, la graduatoria di merito del “Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Contabile Qualifica Unica Dirigenziale – CCNL Area Funzioni Locali”, approvata con determinazione dirigenziale n. 2, del 05 gennaio 2022;

VISTO il vigente articolo 4, comma 3, del D. L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata: a) alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, dei vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate”;

CONSIDERATO che in base alla giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 03407/2014 del 04/07/2014 – Sezione VI e sentenza n. 04119/2014 del 1° agosto 2014 – Sezione Terza), in presenza di graduatorie valide ed efficaci, l'amministrazione deve provvedere alla provvista di nuovo personale, normalmente, attraverso lo scorrimento delle graduatorie stesse. In quanto, in tale situazione, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO che la Cassazione – Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, definisce che nella “modalità prioritaria di reclutamento del personale mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, la P.A. è tenuta non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all'assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere) ma, ancor prima, è tenuta a riscontrare l'efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore” che, ad oggi, sono quelli indicati dall'art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020;

DATO ATTO che in base al principio generale “tempus regit actum”, l'utilizzo delle graduatorie tiene conto dei termini di validità delle stesse, disposti dal legislatore e vigenti nel momento in cui viene determinato il loro uso;

VISTO l'art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020), che scandisce allo stato attuale, i termini di validità delle graduatorie concorsuali, in relazione all'anno di approvazione delle stesse e stabilisce, innovando l'art. 35, comma 5- ter del D.Lgs. n. 165/2001, che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione;

DATO ATTO che, per quanto fin qui esposto, per lo scorrimento della graduatoria in parola, sono state rispettate tutte le condizioni di cui alla sopra citata normativa, in quanto la graduatoria di che trattasi è ad oggi vigente, è riferita a medesima tipologia contrattuale ed equivalente categoria e profilo professionale;

RILEVATO che allo stato, risultano rispettati dal Comune di Milazzo gli adempimenti di legge e di contratto, previsti in materia di assunzione di personale;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale ed alla contestuale assunzione di un Dirigente Contabile, a tempo pieno e indeterminato, nella persona della D.ssa Vinci Tiziana risultata 2 idonea;

VISTO l'art. 12 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, rubricato “Contratto individuale 1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero dell'Interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli

elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare: a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio; b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari; c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia; d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova; e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'amministrazione o il Ministero dell'Interno, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilità, l'interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione o il Ministero dell'Interno comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto. 5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 67."

VISTO l'art 48 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, rubricato "Incarichi dirigenziali 1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avanguardie civiche e della polizia locale dall'art.1, comma 221, della legge 208/2015. 4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. 5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge."

RILEVATO che, con pec prot. n. 104607 del 20.12.2022, lo scrivente ufficio ha avviato il procedimento di assunzione con contestuale richiesta della documentazione necessaria;

TENUTO CONTO che:

- è stata inoltrata richiesta del certificato generale del Casellario giudiziale al Ministero di Giustizia, nonché dell'ulteriore certificazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, da parte del comune di residenza;
- in ogni caso, l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti, in qualunque momento accertata, cagionerà la decadenza dal posto;

ACCERTATO che la procedura concorsuale in oggetto:

- è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa di personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;

CONSTATATO che questo ente:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- ha rispettato gli equilibri di bilancio complessivi, come risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021;
- ha rispettato il limite di cui all'art.1 ,comma 557, della legge n. 296/2006;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2022/2024, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31 gennaio 2022;
- ha approvato il Piano della Performance, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 18 maggio 2022;
- ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed il Rendiconto di gestione 2021 nonché trasmesso gli stessi alla BDAP, nei termini di legge;

RICHIAMATI:

- l'art.36, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 70/2013;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;
- il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali per l'area dirigenziale (Area II);

RICHIAMATI altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
- l'art. 107del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi, specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

PROPONE

Per le ragioni suesposte, che qui si intendono integralmente riportate,

DI PRENDERE ATTO che con nota del 22 dicembre 2022 il Dirigente contabile assunto in servizio a tempo pieno e indeterminato ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 23 dicembre 2022;

DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria del “Concorso per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente Contabile - Qualifica Unica Dirigenziale – CCNL Area Funzioni Locali, approvata con determinazione n. 288 del 23 dicembre 2021 e successivamente rettificata con determina n 2 del 5 gennaio 2022;

ASSUMERE in servizio presso il Comune di Milazzo la D.ssa VINCI Tiziana, nata a Sant'Agata di Militello il 09/10/1971, classificatasi seconda idonea del concorso in parola, concedendo termine così come previsto dall'art 12 c 4 del ccnl dirigenti 2016/2018 sino al 16 marzo 2023;

STABILIRE che:

- l'interessata dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro, per la prestazione in oggetto, secondo lo schema allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, previo accertamento

del possesso dei requisiti previsti e dichiarati e dell'assenza di situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

- allo stesso, cui sarà attribuito l'incarico dirigenziale con apposito decreto del Sindaco, viene attribuito il profilo professionale di Dirigente Contabile e compete il trattamento giuridico ed economico del personale di qualifica dirigenziale, previsto dal CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali (Area II), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In particolare, all'interessato compete, la retribuzione tabellare ai sensi di legge, pari ad euro 43.310,00, la retribuzione di posizione, nonché la corresponsione della retribuzione di risultato, previa apposita valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione preposto;

PRECISARE che la mancata assunzione in servizio, nella data stabilita dall'Amministrazione Comunale, comunicata via PEC all'interessata, o l'eventuale rinuncia alla stessa, in qualsiasi momento, comporta la decadenza immediata dalla graduatoria;

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che gli oneri connessi al trattamento economico, trovano imputazione sugli stanziamenti di competenza bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è la D.ssa Tiziana Lo Presti;

DARE ATTO altresì, che, come previsto dal bando di concorso e dalla legge, l'assunzione è subordinata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati ed alla verifica dell'insussistenza di cause ostative alla relativa assunzione. In caso contrario, si procederà con lo scorrimento della graduatoria;

DARE ATTO inoltre:

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

CHE sia effettuata la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale e sul sito web comunale;

COMUNICARE il contenuto del presente provvedimento all'interessata

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 3295 del 27-12-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28-12-2022.

N. Reg. Albo: 5589

Milazzo, li 28-12-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)